COMUNE DI CAMPOMORONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27-02-2018

N. 15 del Registro dei Verbali

Oggetto:	**CONFERMA ALIQUOTE IMU - TASI - ADDIZIONALE COMUNALE - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 17:30, in Campomorone nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

GUIDI PAOLA	**P**	**GAROSCIO ALBERTO**	**P**
PECOLLO MORENO	**P**	**TANCREDI LUCA**	**A**
REBORA ERMINIA	**A**	**PUPPO FILOMENA**	**P**
PAVONCELLI ALESSANDRO	**P**	**POZZOLO MARTINA**	**A**
MAROGLIO ELENA	**P**	**ROMAIRONE DANIELA**	**A**
BOCCARDO SILVANA	**P**	**ARMIROTTI VALENTINA**	**P**
DAFFRA ANDREA	**P**		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

assume la presidenza la Signora GUIDI PAOLA in qualità di SINDACO

assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 17

Oggetto:	**CONFERMA ALIQUOTE IMU - TASI - ADDIZIONALE COMUNALE - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 29/11/2017 con il quale è stato prorogato al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.

VISTO l'ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018 con decreto del Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

e con riferimento all'IMU

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

VISTO l'art. 172, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi

locali, stabilendo che *"… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.* ***Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al*** *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267****, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote****. (…). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639,* della *legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui* all'*articolo 4*, comma 3-bis, *del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 …*";

RILEVATA la necessità di provvedere, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, all'adozione di apposita deliberazione al fine di confermare le tariffe e le aliquote per l'anno 2018, relativamente all'IMU, alla TASI e all'addizionale comunale all'IRPEF;

CONSIDERATO che al fine di garantire i servizi indispensabili, di conseguire gli equilibri della gestione del bilancio per l'esercizio 2018 e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, si rende necessario:

- confermare per l'anno 2018, nella misura dell'8 per mille l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- confermare ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU) l'aliquota per l'abitazione principale cat. A/1 –A/8 e A/9 nella misura dello 0,50%, detrazione € 200,00 l'aliquota per altri immobili e aree fabbricabili nella misura del 1,06% .
- confermare le'aliquote TASI:
  all' 1 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola e per le abitazioni principali e pertinenze cat. A/1 –A/8 –A/9
  Allo 0 per mille per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica
- confermare altresì per l'anno 2018 le tariffe vigenti relative all'imposta sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni e alla TOSAP;

VISTO il parere espresso dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto dall'art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CON n. 7 voti favorevoli , zero contrari e n. 2 astenuti (Puppo, Armirotti), espressi con le modalità di legge;

D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2018, nella misura dell'8 per mille l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

2. Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018:
   Aliquota base 1,06%
   Aliquota abitazione principale 0,50% - cat. A/1 – A/8 e A/9
   Detrazione abitazione principale € 200,00
   ;
3. Di confermare le aliquote TASI :

- all' 1 per mille per le abitazioni principali e pertinenze cat. A/1 –A/8 –A/9

4. Di confermare per l'anno 2018 le tariffe vigenti per l'anno 2017 relativamente all'imposta sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni e alla TOSAP.

Con separata votazione con n. 7 voti favorevoli , zero contrari e n. 2 astenuti (Puppo, Armirotti), il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs.18/8/2000 n°267.

Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art.11 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
GUIDI PAOLA	FEDELI STEFANO